



IL DIRETTORE

Inviata via PEC

Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
Via Cristoforo Colombo 426 c/d
00145 Roma
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Roma, 26 settembre 2013
Prot. 230/13

Oggetto: Art. 11, comma 1, lettera a), del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 convertito in legge n. 99, del 9 agosto 2013, recante modifiche all'art. 40 comma 1 ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche, in materia di rideterminazione dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013 – problemi di adeguamento dei sistemi amministrativi ed informatici .

Per Assotelecomunicazioni - ASSTEL (d'ora innanzi "ASSTEL") - con sede in Roma, Via Barberini n. 11, C.F. 97290240585, tel. 06/45417531, fax 06/45417536 (PEC info@pec.asstel.it e info@asstel.it), in persona del Direttore, Dott. Raffaele Nardacchione,.

ASSTEL rappresenta, nel sistema di Confindustria, le imprese della filiera delle telecomunicazioni.

PREMESSO CHE

- in applicazione del disposto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 è stato modificato l'articolo 40 comma 1 ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche;
- per effetto della citata modifica a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria dell'Imposta sul valore aggiunto verrà rideterminata nella misura del 22%;
- già con riferimento alla modifica di aliquota dal 20% al 21% intervenuta ai sensi dell'articolo 2 comma 2 ter, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, con apposita istanza protocollo 178/11 del 21 settembre 2011 ASSTEL per conto delle Imprese associate aveva rappresentato una serie di insormontabili ostacoli di natura tecnica, correlati alla materiale impossibilità dell'adeguamento in tempo reale alla citata

variazione di aliquota dei sistemi informatici che presiedono alla modifica dei prezzi delle offerte commerciali e dei listini, alla modifica dei sistemi di fatturazione e gestione contabile-amministrativa della fatturazione e del rapporto con la clientela, tenuto conto anche dell'atomizzazione delle proposte commerciali e della numerosità e varietà della clientela alla quale tali proposte sono indirizzate;

- il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 in cui ricadono buona parte delle prestazioni rese dalle Imprese associate ad ASSTEL prevede che l'IVA è dovuta, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, direttamente dal titolare della concessione in forma monofase. Tale regime impone, quindi, che l'IVA sia assolta a monte dal gestore telefonico anticipatamente rispetto al momento in cui il cliente fruirà dei servizi di telefonia e, nei fatti, l'esercizio di una sorta di rivalsa dell'imposta avviene con la fissazione delle tariffe dovute dal cliente per poter fruire dei servizi telefonici. In caso di aumento dell'aliquota IVA, l'unica modalità per poter trasferire sull'utente tale onere è quella di modificare le tariffe, innalzandole; in caso contrario, il maggior prelievo IVA resterebbe a carico degli Operatori, dovendo questi assolvere l'IVA a monte, trasformandosi in una sorta di prelievo occulto per il settore. Vien da sé che, in assenza di un congruo periodo di tempo per poter adeguare le tariffe dei servizi dovute dagli utenti per tener conto dell'incremento dell'aliquota IVA, stanti le enormi difficoltà operative legate alla modifica dei sistemi, si produrrebbe l'effetto che **l'incremento dell'aliquota IVA costituirebbe un onere a carico degli Operatori, in piena violazione del principio della neutralità proprio dell'imposta di che trattasi;**
- con riferimento alla modifica di aliquota dal 20% al 21%, intervenuta ai sensi dell'articolo 2 comma 2 ter, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 16 settembre 2011, avente ad oggetto *"Aumento aliquota IVA prime istruzioni"*, ha tenuto a precisare che: *"Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli Operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile"*;
- sempre con riferimento alla modifica di aliquota dal 20% al 21% intervenuta ai sensi dell'articolo 2 comma 2 ter, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con Circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, dove al paragrafo 6 *"correzioni degli errori"*, a integrazione del comunicato stampa di cui al precedente



IL DIRETTORE

capoverso, proprio in considerazione delle particolari problematiche tecniche e gestionali rappresentate da diversi settori economici, ha riconosciuto un ampio termine per porre in essere le regolarizzazioni e disciplinarne le relative modalità senza aggravio di sanzioni.

Tutto ciò rilevato,

PROPONE

a codesta rispettabile Amministrazione, anche con riferimento alla modifica dal 21% al 22% dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul valore aggiunto disposta dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 l'adozione di un provvedimento analogo a quello recato, segnatamente, al paragrafo 6 "*correzioni degli errori*" della Circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, volto al riconoscimento di un ampio termine per porre in essere le regolarizzazioni e disciplinarne le relative modalità senza aggravio di sanzioni

Con osservanza,

Raffaele Nardacchione